

LA POSIZIONE DELLA DONNA NELLA CHIESA*

THE POSITION OF THE WOMAN IN THE CHURCH

GABRIELA EISENRING**

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

RIASSUNTO · In questo articolo saranno presentate alcune riflessioni sulla posizione della donna nell'ordinamento canonico. La Chiesa cattolica ha sempre avuto un atteggiamento positivo sia verso le donne e la loro dignità che verso gli uomini. Questo atteggiamento si basa sull'immagine cristiana dell'uomo con la sua chiara consapevolezza della fondamentale dignità della persona umana. La conseguenza di ciò è l'uguaglianza dei diritti nel diritto ecclesiale. Anche se la Chiesa ha sempre affermato nei suoi principi fondamentali l'uguaglianza tra uomo e donna, ci doveva essere un progressivo riconoscimento dell'uguaglianza giuridica nel diritto canonico, come dimostra lo sviluppo giuridico del Codice dal 1917 a quello attuale del 1983. Oltre alla parità tra uomini e donne, l'antropologia cristiana riconosce anche una differenza della natura sessuata, che si manifesta nel modo in cui vengono svolti i compiti da uomini e donne. In questo senso, le donne hanno un modo specifico di svolgere il loro ruolo nella

ABSTRACT · In this article, some considerations about the position of women in Catholic Canon Law will be presented. The Catholic Church has a positive view of women and her dignity, as she has in regard to men. This view is grounded in the Christian view of human nature with its clear awareness of the fundamental dignity of the human person. Consequently, men and women have equal rights in Church law. Although the Church has always affirmed the equality of men and women in her fundamental principles, the steadily increasing recognition of the equality of rights taking place in canon law must be shown, which is done through noting the development of rights that has taken place between the 1917 Codex and the current 1983 Codex. Alongside the equal rights of men and women, Christian Anthropology also recognizes gender difference, which shows itself in the manner in which the tasks of men and women are performed. In this sense, woman has a specifically feminine way to carry out

* Si riproduce, leggermente modificato, il testo dell'esposizione condotta dall'autrice durante un Seminario per Professori tenuto presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce (Roma) il 12 dicembre 2019.

** gabriela.eisenring@teologialugano.ch, Professoressa affiliata dell'Istituto di Diritto canonico e Diritto comparato delle Religioni a Lugano, Facoltà di Teologia Lugano.

famiglia, nella società e nella Chiesa, il che significa un grande potenziale per la Chiesa. L'uomo e la donna hanno una missione concreta nella Chiesa, hanno la stessa dignità di persone e gli stessi diritti e doveri e adempiono la loro vocazione e il loro compito nella Chiesa nel loro modo specifico di essere uomo e di essere donna, così come Dio li ha creati.

PAROLE CHIAVE · donna, uomo, uguaglianza. Differenza, famiglia, società, chiesa.

her tasks in the family, community and Church, which signifies a great potential for the Church. Man and Woman have a concrete Mission in the Church, both have the same dignity as persons and the same rights and responsibilities, and yet, each fulfills his or her call and task in the Church in a specific way as Man and Woman, as God has created them.

KEYWORDS · Women, Man, Equal rights. Gender difference, Family, Community, Church.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La visione cristiana dell'uomo e della donna. – 3. Lo status giuridico della donna nell'ordinamento canonico. – 3.1. Il Codice del 1917. – 3.2. Il Concilio Vaticano II e la legislazione postconciliare; – 3.3. Il Codice del 1983. – 3.4. La donna e il sacerdozio. – 4. Il ruolo della donna nella famiglia, nella società e nella Chiesa. – 4.1. Il ruolo della donna in famiglia. – 4.2. Il ruolo della donna nella società; – 4.3. Il ruolo della donna nella Chiesa. – 5. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

LA posizione e l'identità della donna sono questioni sempre attuali, anche nella società postmoderna. Se da un lato, nel corso degli ultimi anni, il dibattito è diventato meno aggressivo, soprattutto nei paesi occidentali, e un *femminismo moderato* sembra lentamente prendere il sopravvento, dall'altro a presente, la società si trova confrontata con un'ascesa e radicalizzazione esponenziale della ideologia gender in tutti gli ambienti sociali.

La Chiesa non è esente da questi influssi, tanto che il tema della donna e dei suoi diritti nella comunità ecclesiale è stato a più riprese discusso. Per alcuni, la presenza della donna andrebbe anche estesa alla possibilità di assumere ministeri e cariche ufficiali nella Chiesa. In questo ambito pensiamo al recente Sinodo dei Vescovi sull'Amazzonia, che si interpella sulla questione del ruolo della donna,¹ benché questo non sia stato direttamente e principalmente il tema del Sinodo. Il Documento finale (ai nn. 99-103) dà spazio a questa tematica. Come sottolineato da Papa Francesco «c'è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa».²

¹ Cfr. *Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco* (26 ottobre 2019), nn. 99-103, in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_it.html (consultato 5.8.2020).

² FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii Gaudium*, (24 novembre 2013), n. 103, «AAS» 105 (2013), p. 1063.

Non è la prima volta che la Chiesa affronta questo tema. In particolare San Giovanni Paolo II lo ha trattato in tanti suoi documenti magisteriali, che hanno consentito un suo approfondimento³ alla luce della Sacra Scrittura e della Tradizione. La Chiesa cattolica, in base a questi approfondimenti, ha cercato di promuovere la collaborazione di uomini e donne nella Chiesa e nel mondo.⁴ Quest'articolo vuol fornire alcuni spunti di riflessione sulla posizione giuridica delle donne nell'ordinamento canonico, esponendo la questione dal punto di vista giuridico, ritenendo assodato il suo fondamento teologico.

In primo luogo si ricordano le parole di San Paolo nella Lettera ai Galati 3,28 che tanto bene conosciamo: Lui insegna ai primi cristiani che c'è un'unità radicale e fondamentale nella Chiesa: «Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù».

Fin dai suoi inizi, la Chiesa ha sempre postulato l'uguaglianza ontologica come conseguenza della dignità della persona umana dell'uomo e della donna: uguaglianza basata sull'antropologia cristiana e confermata nei testi biblici. L'uguaglianza ontologica porta all'uguaglianza dei diritti, vale a dire che uomini e donne hanno pari dignità perché sono persone e, per questo motivo, sono titolari dei medesimi diritti.

Oltre all'uguaglianza dei diritti, che si basa sull'essere persona, l'essere umano è anche un essere che è per natura è o uomo o è donna, indipendentemente dal fatto che nella società secolarizzata attuale questo dato di fatto naturale è fortemente contestato dall'ideologia gender. Tuttavia, la differenza di sesso non è solo una differenza fisica, psicologica o biologica, ma abbraccia tutti gli aspetti della persona: è il modo di vivere umano di essere persona.⁵ Oltre al principio di uguaglianza, che si basa sul fatto che l'uomo e la donna sono persone di pari dignità, si può affermare che la differenza tra uomo e donna oltre ad essere complemento è un arricchimento reciproco.

Partendo da questi principi, occorre ora esaminare la seguente questione: Il diritto canonico cattolico rispetta la parità tra uomini e donne in materia

³ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Familiaris consortio* (22 novembre 1981), «AAS» 74 (1982), pp. 81-191; Lett. ap. *Mulieris dignitatem* (15 agosto 1988), «AAS» 80 (1988), pp. 1653-1729; *Lettera alle famiglie* (2 febbraio 1994), «AAS» 86 (1994), pp. 868-925; *Lettera alle donne* (29 giugno 1995), «AAS» 87 (1995), pp. 803-812; *Catechesi sull'amore umano* (1979-1984) in *Insegnamenti* II (1979) - VII (1984).

⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF), *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla collaborazione di uomini e donne nella Chiesa e nel mondo* (31 maggio 2004), «AAS» 96 (2004), pp. 671-687.

⁵ Cfr. M. GAS, Voce: *Mujer*, in *Diccionario de Derecho General de Derecho Canónico*, v, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (/Navarra) 2012, Pamplona 2012, p. 497.

di status giuridico e di capacità di agire? Ci sono differenze dovute al fatto di essere uomo o donna?

È indiscusso che nella storia della Chiesa, come del resto nella storia della società umana – dall' Impero Romano ad oggi – passando per i vari momenti storici – si sono verificate più volte separazioni tra l'uguaglianza ontologica e l'uguaglianza dei diritti. Sebbene l'uguaglianza tra uomini e donne era affermata a livello teorico, nei sistemi giuridici concreti, civili o ecclesiastici, le disuguaglianze giuridiche tra uomini e donne si sono ripetutamente verificate. Più l'uguaglianza ontologica è vicina all'uguaglianza giuridica, più si può parlare di vera uguaglianza tra uomini e donne.⁶

Fondamentalmente la legge non tiene conto del sesso: uomini e donne sono uguali di fronte alla legge, poiché sono entrambi persone e hanno pari dignità. La differenza di sesso non influisce sulla capacità di agire. Solo nei casi in cui questa differenza della natura sessuata comporta un cambiamento dei diritti e dei doveri, ad esempio nella protezione della maternità, può essere giustificato un trattamento giuridico diverso. Esamineremo come il diritto canonico regola la questione.

In primo luogo, tuttavia, si dovrebbe comprendere e far propria la visione cristiana della dignità delle donne e degli uomini in generale, poiché questa questione è la condizione necessaria per l'attuazione giuridica. In questa riflessione, non si deve confinare la posizione della donna nella Chiesa in una visione troppo clericale, ma mantenere una visione ampia della missione del laico, uomo e donna, nella comunità ecclesiale. Il diritto inalienabile a partecipare attivamente alla vita della Chiesa deriva del Battesimo, per questo si parla di uguaglianza battesimale. Ma vediamo innanzitutto la visione cristiana dell'uomo e della donna come presupposto del diritto.

2. LA VISIONE CRISTIANA DELL'UOMO E DELLA DONNA

La Chiesa cattolica ha un atteggiamento positivo verso le donne e la loro dignità, così come naturalmente anche verso gli uomini. L'antropologia cristiana ha una visione positiva dell'uomo e della donna, radicata nel fatto di essere entrambi creati ad immagine e somiglianza di Dio e quindi è eloquente la consapevolezza della dignità fondamentale della persona umana. Per questo, la discussione sul ruolo della donna nella Chiesa non si può ridurre alla mera questione femminista, ciò sarebbe un errore di prospettiva fatale o con parole di Papa Francesco: «...il ruolo della donna nella Chiesa non è femminismo, è diritto! È un diritto di battezzata con i carismi e i doni che lo

⁶ Cfr. J. HERVADA, *Diez postulados sobre la igualdad jurídica entre el varón y la mujer*, «Persona y Derecho» 11 (1984), p. 354.

Spirito ha dato. Non bisogna cadere nel femminismo, perché questo ridurrebbe l'importanza di una donna».⁷

Nella visione cristiana la dignità umana ha una duplice dimensione: una dimensione umana e una dimensione soprannaturale. In altre parole, l'uomo è *immagine di Dio* e *figlio di Dio*. La sua suprema dignità deriva dal fatto che egli è destinato a raggiungere un fine trascendente come essere fisico e spirituale al contempo. Questa visione antropologica è una delle grandi conquiste civili e culturali del cristianesimo, soprattutto perché non si limita ad essere una teoria, ma soprattutto è un'esperienza vissuta, che si è mostrata e deve mostrarsi sempre di nuovo in un atteggiamento attivo e propositivo verso ogni essere umano.

Il Magistero si basa interamente su questa immagine dell'uomo. La dignità dell'uomo è assolutamente inviolabile, perché ogni persona vale tutto il Sangue di Cristo e quindi non può essere tollerata la più esigua discriminazione. L'uomo e la donna sono nella stessa misura persone, cioè immagine di Dio, entrambi figli di Dio, chiamati alla vocazione della stessa perfezione cristiana, quindi alla santità. Questo dato di fatto appartiene al nucleo dell'insegnamento biblico⁸ e non costituisce prerogativa del movimento emergente per i diritti delle donne.

La conseguenza di questa pari dignità della persona è l'uguaglianza dei diritti: uomini e donne hanno gli stessi diritti e doveri: questa uguaglianza di diritti deve essere riconosciuta sia dalla legge statale che da quella ecclesiastica. Al riguardo sono molteplici i documenti del Magistero lo confermano.⁹

Quindi non c'è motivo di distinguere le donne quando si parla dei laici, del loro compito apostolico, dei loro diritti, dei loro doveri, ecc. Tutti i battezzati, uomini e donne, hanno senza distinzione la stessa dignità, libertà e responsabilità dei figli di Dio. Dalla stessa dignità dell'uomo e della donna può derivare il loro diritto agli stessi diritti: Naturalmente, vi è un'uguaglianza fondamentale di diritti tra uomini e donne, poiché le donne, in quanto persone e figli di Dio, hanno la stessa dignità degli uomini, e questa uguaglianza di diritti deve essere riconosciuta dal diritto civile ed ecclesiastico.

L'uomo e la donna non solo hanno la stessa dignità umana: hanno anche un compito comune. Il lavoro, la famiglia e la cultura non sono settori di attività riservati a un sesso ciascuno, ma l'uomo e la donna dovrebbero svol-

⁷ FRANCESCO, *Discorso all'Unione Internazionale Superiori Generali (UISG)*, 12 maggio 2016, in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160512_uisg.html (consultato 3.8.2020).

⁸ Cfr. B. CASTILLA Y CORTÁZAR, *Consideraciones sobre la antropología "varón-mujer" en las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá*, «Romana Estudios», 1985-1996, Roma, p. 371.

⁹ Cfr. ad es. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 9, 29 e 60, «AAS» 58 (1966), pp. 1025-1120; Decr. *Apostolicam Actuositatem*, n. 9, «AAS» 58 (1966), p. 846 e SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Mulieris dignitatem*, cit., pp. 803-812.

gere ciascuno il proprio ruolo guida. Sia gli uomini che le donne sono chiamati da Dio a santificare il lavoro normale e le realtà temporali in generale. La santità è una via per tutti; non c'è discriminazione, né tra sacerdoti e laici, né tra uomini e donne.

Questa ispirazione risale direttamente al piano divino di creazione dell'uomo. Infatti, il primo capitolo della Genesi (1, 28) presenta già la vita e le azioni degli uomini nel mondo non come un'impresa specifica dell'uomo, ma come un'impresa comune.

Il compito comune dell'uomo e della donna nel mondo coinvolge sia la società che la Chiesa. Lo spazio privilegiato di questo *faticare* e incedere comune è la famiglia, la prima *società originale*, cellula primordiale su cui si costruiscono lo Stato e la Chiesa. Questa coscienza è stata sempre più incorporata nella coscienza della Chiesa come bene comune.¹⁰

Donna e uomo hanno la pari dignità nella diversità del loro essere sessuato. Questa diversità non è un aspetto negativo, bensì una ricchezza per compiere il compito comune in famiglia, nella società e nella Chiesa.

In questo senso, la fede e la fiducia di San Giovanni Paolo II nelle donne è sorprendente. Il Santo Padre aveva una consapevolezza insolitamente chiara della loro importanza e del loro ruolo nella famiglia, nel mondo e nella Chiesa e prevedeva con lungimiranza quali dimensioni questo sviluppo avrebbe assunto in futuro. Egli non è mai caduto nell'estremismo del femminismo aggressivo e non ha mai ridotto il ruolo delle donne alla vita pubblica. Per lui, la donna aveva il suo posto e compito speciale in tutti i settori, partendo dalla famiglia, chiesa domestica e luogo privilegiato per lo sviluppo della persona e non ha mai sottovalutato il *genio femminile*¹¹ nel suo complesso.

Vediamo ora brevemente la posizione giuridica della donna partendo da esempi tratti dal Codice del 17 e da quello del 1983.

3. LO STATUS GIURIDICO DELLA DONNA NELL'ORDINAMENTO CANONICO

3. 1. *Il Codice del 1917*

Anche se la Chiesa ha sempre ribadito l'uguaglianza fondamentale tra uomini e donne e il cristianesimo ha avuto un'influenza molto importante sul

¹⁰ Per molti secoli le donne sono state considerate nella società un essere subordinato, se non per la legge a lato pratico. Ad esempio, erano escluse dalle decisioni pubbliche e da molte professioni. A tutt'oggi, le tracce di questa discriminazione non sono state del tutto sradicate e permangono situazioni di ingiustizia e ostacoli che rendono difficile per le donne integrarsi pienamente nella società, nella vita politica e in quella economica.

¹¹ San Giovanni Paolo II parlava spesso dell'importanza del genio femminile, ad es. nella *Lettera alle famiglie* (citato in nota 4), pp. 868-925; anche Papa Francesco utilizza questo termine: come ad es. nell'Esort. ap. postsinodale *Amoris Laetitia* (19 marzo 2016), n. 173, «AAS» 108 (2016) p. 380.

diritto romano tardo classico e di riflesso sulla compilazione giustiniana, va notato che il diritto canonico, sviluppatosi sotto le stesse influenze sociali e culturali degli altri sistemi giuridici dell'Occidente, ne ha compartito l'evoluzione e quindi acquisito un progressivo riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti.¹²

In questo senso, il Codice del 1917, che si basava sul diritto antico, include molte disposizioni che stabilivano una differenza di trattamento tra donne e uomini. Tali disposizioni possono essere giudicate come discriminatorie, a seconda dell'esistenza o meno di una giustificazione oggettiva e ragionevole.

Al can. 1076 del CIC' 17, viene prescritta un'età minima diversa per il matrimonio: 14 anni per la donna, 16 anni per l'uomo. Questa disposizione si basava sulla natura della differenza di sesso con i suoi diversi ritmi biologici e psicologici. Il diritto canonico recepì questa disposizione dal diritto romano classico, che aveva stabilito questa differenza di età.

Altre disposizioni del Codice del 1917 sono state introdotte a tutela delle donne, in quanto all'epoca le donne erano considerate *il sesso più debole*.¹³ In questo senso va visto il can. 1020 §2 del Codice del 1917, che prescriveva un modo speciale di determinare la libertà della donna prima del matrimonio. Non dimentichiamo che fu proprio la Chiesa che, in epoca giustiniana, proteggeva la libertà delle donne al momento del matrimonio dall'influenza del *pater familias*. Nel diritto penale le pene da infliggere alla donna sono blande (cfr. can. 2218 §1). Va ricordato, che norme per così dire *speciali* per la donna riguardavano ad esempio la dote e il mantenimento delle monache (can. 547 del Codice del 1917) come pure la raccomandazione di non lasciare il monastero da sola (can. 607).

Altre disposizioni concretizzano il principio secondo cui *l'uomo è il capofamiglia*. Alcune di queste norme erano state trasferite dal diritto romano al diritto ecclesiastico. Un esempio era il can. 1223 del Codice del 1917. La donna partecipava agli effetti canonici dello status di uomo, salvo che la legge non disponga diversamente. Per quanto riguarda la residenza, se la donna non era legalmente separata dall'uomo, manteneva la residenza dell'uomo. Le era comunque concesso di avere una residenza secondaria (can. 93). Per quanto riguarda il rito, al momento del matrimonio o durante la sua durata, la donna poteva passare al rito dell'uomo (can. 98). I bambini dovevano essere battezzati secondo il rito dell'uomo (can. 98). Il luogo di sepoltura era quello dell'uomo, a meno che non fosse stata fatta un'altra scelta (can. 1129 §2).

Tuttavia, alcune disposizioni erano chiaramente discriminatorie. In questi casi, non vi erano motivi che giustificassero la differenza di trattamento sulla base della tradizione storica o delle usanze sociali. Il can. 552, ad esempio,

¹² Cfr. I. ZUANAZZI, "Sinite eam". *La valorizzazione della donna nel diritto della Chiesa*, «Il Diritto Ecclesiastico» 3-4 (2008), p. 562.

¹³ Cfr. *ibid.*, p. 578.

stabiliva che l' idoneità delle religiose doveva essere dichiarata davanti al vescovo o a un sacerdote, mentre nel caso dei religiosi uomini era responsabile il superiore.

Si devono segnalare anche i cann. 1520 §1 e 1521 §1 che parlavano di "uomini idonei, prudenti" per entrare a far parte del Consiglio degli affari economici. Detti canoni contemplano solo gli uomini e non le donne. Il can. 2004 § 1 affermava, che le donne potevano esercitare l' azione di chiedere l' istruzione di cause di beatificazione e canonizzazione soltanto attraverso un procuratore.¹⁴ In questi casi vi è una palese discriminazione nei confronti delle donne e delle loro capacità.

3. 2. *Il Concilio Vaticano II e la legislazione postconciliare*

Questa situazione è cambiata con il Concilio Vaticano II. La nuova ecclesiologia si basa sulla consapevolezza che il credente cristiano è soggetto a diritti e doveri nella Chiesa attraverso il battesimo. Ne consegue, che tutti i battezzati hanno pari dignità e qualsiasi discriminazione basata sul sesso deve essere esclusa.

Il documento più importante del Concilio sul tema dell' uguaglianza delle donne nella Chiesa e nella società è la Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, dove il n. 9 postula il diritto delle donne all' uguaglianza giuridica e fattuale con gli uomini dove non l' hanno ancora raggiunta. Nel n. 29 si chiede che l' uguaglianza fondamentale di tutti gli esseri umani sia sempre più riconosciuta. È un fatto deplorabile, continua il documento, che quei diritti fondamentali della persona non sono ancora inviolabili ovunque; per esempio, se ad una donna viene negato il diritto alla libera scelta del marito e dello stato civile o lo stesso livello di istruzione e cultura che viene concesso ad un uomo. Sebbene esistano legittime differenze tra le persone, l' uguaglianza di dignità richiede condizioni di vita più umane ed eque. Nel n. 60 si postula che tutti i cristiani si impegnino, che il diritto, secondo la dignità della persona umana, appartiene a tutti senza distinzione di razza, sesso, nazione, religione o condizione sociale.

Questa chiara posizione del Magistero sulla parità di diritti tra uomini e donne ha avuto un' influenza sostanziale sul lavoro di riforma del Codice del 1983 e ha trovato la corrispondente espressione giuridica nella codificazione.

3. 3. *Il Codice del 1983*

I progressi compiuti nel Codice in materia non vertono su tanto ciò che si dice delle donne, quanto su ciò che non si esprime. Nel diritto canonico i fedeli

¹⁴ Can. 2004 §1: «*Actor potest agere vel per se vel per procuratorem ad hoc legitime constitutum; mulieres non nisi per procuratorem*».

sono suddivisi in laici, sacerdoti e religiosi. Non esistono più le disposizioni giuridiche che precedentemente privilegiavano gli uomini. Molte sono le norme che trattano uomini e donne allo stesso modo (cfr. CIC 1983 cann. 443 §3, 2°; 676; 1064, 1084, 1093; 1148). In tutte queste disposizioni il legislatore insiste sulla parità. Come esempio il can. 109 §1, che recita: «L'affinità sorge dal matrimonio valido, anche se non consumato, e sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie, e parimenti tra la moglie e i consanguinei del marito».

Il can. 443 §3, 2° sulla partecipazione ai concili particolari, esprime quanto segue: «I Superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica, in numero da determinare, sia per gli uomini sia per le donne, dalla Conferenza Episcopale o dai Vescovi della provincia, eletti rispettivamente da tutti i Superiori maggiori degli istituti e delle società che hanno sede nel territorio». Da parte sua il can. 676 stabilisce che: «Gli istituti laicali maschili e femminili attraverso opere di misericordia spirituale e corporale partecipano alla funzione pastorale della Chiesa e prestano i più svariati servizi; essi perciò perseverino fedelmente nella grazia della propria vocazione». Il can. 1064: «Spetta all'Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza». Sia il can. 1084, inerente alla precedente e permanente incapacità di sposarsi, come pure il can. 1148 §1 («Una persona non battezzata che ha più mogli non battezzate contemporaneamente può, dopo aver ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se ha difficoltà a rimanere con la prima di esse, conservarne una dopo aver licenziato le altre. Lo stesso vale per una moglie non battezzata che ha diversi mariti non battezzati allo stesso tempo»), si riferiscono ad entrambi i sessi.

Per quanto riguarda invece l'iscrizione alla Chiesa, esiste una norma che privilegia l'uomo: Il can. 111 §1 recita che: «Con la ricezione del battesimo è iscritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa latina; che se manca il comune accordo, è iscritto alla Chiesa rituale, cui appartiene il padre». Il can. 33 CCEO menziona direttamente la donna, in relazione al suo passaggio alla Chiesa *sui iuris* del marito al momento della celebrazione del matrimonio e mentre lo stesso perdura, come pure il suo ritorno alla Chiesa *sui iuris* precedente dopo lo scioglimento del vincolo coniugale. Da suo lato il can. 101 §1 CIC privilegia la madre. Il can. 1083 CIC, distingue l'età minima richiesta per il matrimonio: 14 anni per le donne e 16 anni per gli uomini. Questa disposizione, non è discriminatoria, in quanto si basa sul diverso livello di sviluppo naturale dei sessi ed è quindi ragionevole. D'altra parte, nel caso di impedimento di ratto, il Codice menziona espressamente solo il reato di rapimento di una donna, (cfr. can. 1089). A contrario, il can. 806 CCEO

regola anche il reato di rapimento di un uomo, difatti il testo codiciale parla di *persona*.

Rispetto al Codice 1917, nel Codice dell'1983 ci sono vari canoni nuovi che aiutano fissare l'uguaglianza fra uomo e donna. Sono i canoni che fanno riferimento ai laici in generale, come ad esempio insegnare le scienze sacre nelle università o nelle facoltà ecclesiastiche (cfr. can. 229 §3), ricoprire il ruolo di giudice (cfr. can. 1673 § 3), o di assessore del tribunale (cfr. can. 1773 § 4). *Una differenza, come ad esempio per presiedere un tribunale ecclesiastico, il fondamento della differenziazione non è il fatto di essere uomo o donna, ma l'aver ricevuto il sacramento del ordine o no.*

I canoni sopracitati mostrano l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di uomo e donna. Dove si situa a presente il problema? Attualmente il discorso della parità di diritti verte essenzialmente sul postulato di rendere accessibili alle donne funzioni tipiche e peculiari del *munus regendi*, in altre parole, si postula una presenza femminile più attiva nel governo della Chiesa, specificatamente a livello di sacri ministeri. Il nocciolo della questione è quello del "diaconato" e del "sacerdozio femminile". Non mi fermo ad approfondire il tema in questa sede, in quanto fuorviante, come se la realizzazione della donna nella Chiesa dipendesse dall'ammissione ai ministeri sacri. Ritengo comunque doveroso il rinvio ad alcune precisazioni di natura giuridica.

3. 4. *La donna e il sacerdozio*

Il can. 1024 CIC recita: «Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile». Questa norma fa una differenza tra uomo e donna, ma non può e non deve essere intesa come discriminazione nei confronti delle donne. L'ecclesiologia del Concilio Vaticano II afferma l'identità della Chiesa come Popolo di Dio, basata da un lato sull'uguaglianza – lo status del fedele cristiano – in virtù del battesimo e dall'altro sulla diversità delle funzioni e ministeri (laici e sacerdoti) secondo la volontà costituzionale di Cristo. Vuol dire, che la Chiesa non si può comparare con uno stato democratico.

Per quanto riguarda la questione del sacerdozio femminile, il Magistero ha spiegato in modo definitivo, le ragioni teologiche per cui alle donne è precluso il sacramento dell'Ordine. Come affermato da San Giovanni Paolo II: «Benché la dottrina circa l'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini sia conservata dalla costante e universale Tradizione della Chiesa e sia insegnata con fermezza dal Magistero nei documenti più recenti, tuttavia nel nostro tempo in diversi luoghi la si ritiene discutibile, o anche si attribuisce alla decisione della Chiesa di non ammettere le donne a tale ordinazione un valore meramente disciplinare. Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costi-

tuzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli [cfr. Lc 22, 32.], dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa». ¹⁵

Qui va ricordato che non esiste un diritto soggettivo all'ammissione al sacerdozio ministeriale, nemmeno per gli uomini. Il sacerdozio ministeriale non è un diritto per nessuno; è una vocazione donata da Dio è un dono. ¹⁶ Il fatto che la donna non possa ricevere il sacramento dell'Ordine non significa disuguaglianza nella sua situazione giuridica personale – uguaglianza fondamentale del fedele cristiano. Una disparità di trattamento è data solo a livello delle varie funzioni nella Chiesa, cioè nel livello della missione, e essendo fondata sulla volontà di Cristo, non significa una minore dignità. Ne è un esempio la Vergine Maria, che non era meno degna degli Apostoli, anzi è la creatura più degna della Chiesa, ma non ha ricevuto il sacramento dell'Ordine. Il principio di uguaglianza non può quindi essere applicato nella Chiesa al sacerdozio.

La questione della donna e del sacerdozio ministeriale non si può mettere nello stesso piano come si trattasse di funzione di governo in una società civile. Vista la peculiarità del sacro ministero, il fatto dell'impossibilità per la donna di ricevere il sacramento dell'Ordine, non ha nulla a che vedere con la questione della democrazia. La donna svolge invece un ruolo molto importante nella famiglia, nella società e nella Chiesa, come vedremo più avanti.

4. IL RUOLO DELLA DONNA NELLA FAMIGLIA, NELLA SOCIETÀ E NELLA CHIESA

Per quanto riguarda la differenza tra uomini e donne in base al sesso, dobbiamo ora porre un'altra domanda: Qual è la specificità delle donne nella società? In altre parole, dov'è la donna in quanto tale insostituibile per la comunità, in famiglia, nella società o nella Chiesa?

La prima cosa che attira l'attenzione qui è la capacità materna della donna. È di natura diversa dalla paternità, e allo stesso tempo – questo è più chiaro che mai – non è affatto limitata alla dimensione fisica, ma ha una dimensione psicologica e spirituale. Lo sottolinea Papa Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica *Mulieris dignitatem*. ¹⁷

Al di là della maternità – ma alla fine indubbiamente connessa con essa – dovrebbero essere nominate caratteristiche che sono particolarmente do-

¹⁵ SAN GIOVANNI PAOLO II, Epist. ap., *De Sacerdotali ordinatione viris tantum reservanda* (22 maggio 1994), n. 4, «AAS» 86 (1994), p. 548.

¹⁶ Cfr. J. I. BAÑARES, *La consideración de la mujer en el ordenamiento canónico*, «Ius Canonicum» 26/51 (1986), p. 258.

¹⁷ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Mulieris dignitatem*, cit., n. 30.

vute alla donna. Essere donna – una particolare sensibilità per i bisogni e i desideri dell'altro, una speciale capacità di amare e una speciale capacità di riconoscere una persona nell'altro.¹⁸

Il Magistero della Chiesa ha affermato questo compito della donna, nella famiglia, nella società e nella Chiesa. Questi doni specifici, come già sottolineato, non costringono le donne a svilupparsi solo in alcune aree, mentre altre rimangono escluse per loro, perché l'essere femminile lì è presumibilmente inutile o addirittura un ostacolo. Piuttosto, questi doni dovrebbero essere applicati in tutti gli ambiti della vita, specialmente in quelli più importanti, come la famiglia, la società e la Chiesa.

4. 1. *Il ruolo della donna nella famiglia*

Il contributo insostituibile della donna inizia anche oggi nella famiglia. Nonostante possa essere considerato desueto nella nostra epoca difendere il matrimonio e la famiglia, la famiglia, chiesa domestica, non deve essere ignorata, anzi, deve essere messa al primo posto. Significative, sagge e assolutamente veritiere le parole di San Giovanni Paolo II: «Il futuro del mondo e della Chiesa passa attraverso la famiglia»¹⁹.

Così, se torniamo, al tema che mi è stato assegnato, del ruolo della donna nella società e nella Chiesa, non possiamo evitare che ripartire dalla famiglia, habitat primario dell'uomo, è «il principio naturale e fondamento di una società autenticamente umana [.....]. Come la famiglia, così la società, così l'essere umano».²⁰ In questo senso, è la famiglia è garante dell'umanità della prossima generazione. Allo stesso tempo, la famiglia cristiana è anche il nucleo della Chiesa di domani e la sua importanza non può essere sottovalutata. Nel turbinio che caratterizza la postmodernità, ci rendiamo conto, ancora una volta, di quanto sia importante *creare una casa*.

Il can. 226 §1 afferma che: «I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio» e

¹⁸ Cfr. sul tema della maternità: *ibid.*, n. 18.

¹⁹ SAN GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Familiaris consortio* (22 novembre 1981), n. 75, «AAS» 74 (1982), pp. 172-173. Cfr. anche *ibid.*, n. 85, «AAS» 74 (1982), pp.186-191. In questo senso è stata profetica la risposta di Suor Lucia in una lettera al Card. Caffarra, a quell'epoca presidente e fondatore del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, «Padre, verrà un momento in cui la battaglia decisiva tra il regno di Cristo e Satana sarà sul matrimonio e sulla famiglia. E coloro che lavoreranno per il bene della famiglia sperimenteranno la persecuzione e la tribolazione. Ma non bisogna aver paura, perché la Madonna gli ha già schiacciato la testa»: <https://it.aleteia.org/2017/05/22/intervista-cardinale-caffarra-suor-lucia-battaglia-finale-satana-famiglia/> (consultato 3.12.2019).

²⁰ P.-J. VILADRICH, *Agonía del matrimonio legal. Una introducción a los elementos conceptuales básicos del matrimonio*, Pamplona, Eunsa, 1984, p.196.

il §2 continua: «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa».

In questo senso, il citato canone è molto importante per la Chiesa. La famiglia è un compito comune dell'uomo e della donna. Entrambi possono e devono dare il loro contributo, ogni secondo le sue proprie particolarità e che sarà diverso e complementare all'altro. Per quanto riguarda la donna, lei ha una particolare capacità di creare un'atmosfera familiare: un clima di servizio, di dedizione agli altri, a partire da quelli più vicini.

Per questo motivo, la Chiesa cattolica e molti cristiani in tutto il mondo hanno promosso molte iniziative in questa direzione e hanno lavorato affinché fosse riconosciuta la loro dignità professionale. Oggi in tutti i continenti esistono istituzioni culturali e sociali per la promozione delle donne, scuole, centri di formazione professionale, scuole alberghiere, ecc. che lavorano in questo spirito. Poco appariscente e, troppo, spesso viene ignorato il valore del lavoro di una madre di famiglia e la sua inestimabile importanza per l'umanizzazione, la cristianizzazione della società. Sì, oggi più che mai, la nuova evangelizzazione passa per l'abnegazione quotidiana delle madri. Da suo pari lo Stato non può fare a meno che riconoscere, promuovere e sostenere questo tipo di lavoro.

Purtroppo, questa convinzione oggi non è ancora condivisa dalla maggioranza della società postmoderna, che vede nel lavoro domestico un ostacolo alla presunta vera realizzazione e al vero sviluppo della donna, obiettivi questi solo raggiungibili solo in ambito professionale extra familiare.

Da un esame più attento si evince che questo contrasto tra famiglia e carriera è un falso dilemma. Anche l'uomo, in quanto marito e padre, ha degli obblighi concreti nei confronti della sua famiglia che vanno conciliati con quelli professionali.²¹ Esiste una giustapposizione quasi alternativa delle due aree di responsabilità: il pericolo che in uno spostamento di enfasi in uno di questi due ambiti di responsabilità porti ad un errore ancora peggiore di quello che si pensa di dover superare: mettere *da parte la cura della famiglia*.

Come anticipato, il pericolo che il mondo postmoderno corre è quello di accettare come assodata l'opinione, intrinsecamente sbagliata, che una donna può svilupparsi e realizzarsi pienamente solo fuori casa, come se il tempo

²¹ SAN JOSEMARÍA, in *Colloqui con Monsignor Escrivá*, Edizioni Ares, Milano 2002⁶, n. 87, affermò già anni addietro un concetto basilare: «Proprio come nella vita di un uomo, la casa e la famiglia giocheranno sempre un ruolo centrale nella vita di una donna – in modo speciale, secondo lei. La cura della famiglia è senza dubbio sempre un grande compito umano e cristiano. Ciò non significa, tuttavia, che il lavoro domestico, che, va notato, costituisce una vera vocazione, impedisce alle donne di lavorare in una delle tante altre professioni della società».

dedicato alla sua famiglia fosse perso ai fini della maturità e dello sviluppo della sua personalità.

Al riguardo, non si può tuttavia dimenticare che l'intreccio delle due attività – familiare e professionale – assume, nel caso concreto della donna caratteristiche diverse da quelle dell'uomo. Si pone pertanto il problema di armonizzare la legislazione e l'organizzazione del lavoro con le esigenze della missione della donna all'interno della famiglia. Il problema non è solo giuridico, economico ed organizzativo; è innanzitutto un problema di mentalità, di cultura e di rispetto. Si esige, infatti, una giusta valorizzazione del lavoro svolto dalla donna in ambito familiare e domestico.

D'altra parte, nelle *giovani generazioni* cresce la coscienza che uomo e donna hanno una responsabilità comune nei confronti della famiglia e che la stessa non è solo missione *esclusiva* della donna. Papa Francesco lo esprime in questo modo, quando dice che l'uomo «riveste un ruolo egualmente decisivo nella vita della famiglia, con particolare riferimento alla protezione e al sostegno della sposa e dei figli. [...] Molti uomini sono consapevoli dell'importanza del proprio ruolo nella famiglia e lo vivono con le qualità peculiari dell'indole maschile. L'assenza del padre segna gravemente la vita familiare, l'educazione dei figli e il loro inserimento nella società. La sua assenza può essere fisica, affettiva, cognitiva e spirituale».²²

4. 2. *Il ruolo della donna nella società*

Passiamo ora al ruolo delle donne nella società. Anche in questo caso, le conclusioni logiche devono essere dedotte dalla parità tra uomini e donne. Tutte le professioni dovrebbero essere aperte alle donne e in tutti i settori, le donne dovrebbero poter far valere le loro qualità specificamente femminili perché, come la famiglia, la società di oggi ha indubbiamente bisogno di questo insostituibile e non secondario contributo.

Vale anche la pena di ricordare l'importanza della presenza delle donne in politica. Una società moderna e democratica deve dare alle donne il diritto di partecipare attivamente alla vita politica e creare le condizioni necessarie affinché tutti coloro che lo desiderano possano esercitare tale diritto. La partecipazione attiva delle donne può rendere più umane le relazioni sociali.

Già San Giovanni XXIII vedeva un segno dei tempi nella moderna coscienza della dignità della donna e della sua partecipazione alla vita pubblica. Questa intuizione è stata poi incorporata nel magistero di San Giovanni Paolo II, il quale afferma che la società e la Chiesa si aspettano dalle donne un potenziale che rafforzi la dimensione morale e culturale di una cultura degna e a misura d'uomo. In altre parole, le donne hanno il dovere peculiare

²² FRANCESCO, Esort. ap. Postsinodale *Amoris laetitia*, cit., n. 55.

di difendere i valori fondamentali, soprattutto il valore della vita umana e della sua dignità e la responsabilità di dare il giusto valore alla vita coniugale e alla maternità.²³

La donna ha quindi non solo ha il diritto, ma anche il dovere di sviluppare pienamente il suo carattere individuale come individuo e come donna. Dobbiamo quindi lavorare per creare pari opportunità nel settore dell'istruzione, in tutte le professioni, in modo tale che le donne possano essere effettivamente presenti in tutti gli ambiti della società.

4. 3. *Il ruolo della donna nella Chiesa*

Infine, relativamente al ruolo della donna nella Chiesa, non c'è dubbio che tutto ciò che è stato detto sulla famiglia e sulla società sia applicabile in linea di principio alla Chiesa. Anche in questo caso, le donne hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli uomini. Ogni fedele è chiamato a svolgere la sua missione specifica secondo il principio di uguaglianza, ma anche secondo il principio di diversità, che è complementare e arricchente.

In tutti i settori, le donne dovrebbero portare le loro specifiche qualità femminili, perché, come la famiglia e la società, la Chiesa ha indubbiamente bisogno di questo contributo insostituibile e non secondario delle donne. Il suo contributo è insostituibile per la Chiesa.²⁴

In questo contesto, tuttavia, occorre rilevare che si può corre un certo pericolo, se non si intende rettamente il contributo che ogni fedele può e deve apportare nell'edificare del regno di Dio. È facile cadere nel malinteso che tende ad identificare la Chiesa con gli uffici ecclesiastici e per questo motivo, l'impegno dei laici viene percepito come ecclesiale, solo se collegato all'assunzione di un ministero conferito dalla gerarchia.

Ma questa non è la specificità dei fedeli laici nella Chiesa. È ben noto che il Concilio Vaticano II afferma con enfasi, che i cristiani in virtù del battesimo e del sacerdozio comune partecipano alla missione della Chiesa. E che è soprattutto responsabilità dei laici – delle donne non meno che degli uomini – in virtù della loro vocazione cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio.²⁵ Il significato e soprattutto l'autonomia di questo compito può essere compreso, solo se si comprende che la Chiesa,

²³ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II. Esort. ap. *Christifideles laici* (3 dicembre 1988), n. 51, «AAS» 81 (1989), pp. 492-496.

²⁴ Cfr. J. I. BAÑARES, *La consideración de la mujer en el ordenamiento canónico*, «Ius Canonicum» 26/51 (1986), pp. 242-265; Cfr. anche M. BLANCO, *La mujer en el ordenamiento canónico*, «Revista general de de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado» 20 (2009), pp. 1-17 e J. DE GROOT, *La mujer en la economía divina*, «Romana» 39 (2004), pp. 274-289.

²⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm., *Lumen gentium*, (21 novembre 1964), n. 31, «AAS» 57 (1965), pp. 37-38.

Sposa di Cristo, non si riduce alla gerarchia: «La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile varietà. *A quel modo, infatti, che in uno- stesso corpo abbiamo molte membra, e le membra non hanno tutte le stessa funzione, così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siano membri gli uni degli altri*» (Rm 12,4-5).²⁶

La Chiesa è non composta solo da sacerdoti e religiosi, ma anche i laici – uomini e donne – sono popolo di Dio e hanno un compito e una responsabilità autonoma in virtù della legge divina.²⁷

Per la donna risulta da quanto detto un compito altrettanto importante nella Chiesa, nella famiglia e nella società. È protagonista, senza dover fare niente di speciale, niente di *ufficiale*. Sì, anche attraverso le attività apparentemente ordinarie dà un contributo insostituibile alla costruzione della Chiesa.

Il ruolo delle donne nella Chiesa è uguale a quello degli uomini. Alle donne devono essere riconosciuti gli stessi diritti e doveri nell'ordinamento canonico: concretamente il diritto, quindi, di esercitare l'apostolato, di formare e dirigere associazioni, il diritto di esprimere responsabilmente le proprie opinioni su tutte le questioni riguardanti il bene della Chiesa.

Le donne ricevono la stessa istruzione degli uomini. Oggi è chiaro che possono completare gli studi ecclesiastici con i corrispondenti titoli accademici, al servizio della Chiesa e delle anime. I laici, comprese le donne, possono esercitare quei ministeri ecclesiali che non hanno come condizione necessaria il sacerdozio ministeriale. Sembra che Papa Francesco voglia continuare ad avvalersi di queste possibilità. Egli è consapevole delle potenzialità che le donne possono ancora sviluppare nella famiglia, nella società e nella Chiesa, specialmente nell'evangelizzazione.

La posizione della donna nella Chiesa non va ridotta alla mera questione di essere titolari di uffici o ministeri ecclesiastici. Nell'ampio spazio della missione della Chiesa nel mondo, il *munus regendi* rappresenta solo una piccola parte della stessa. Mi permetto di rinviare al riguardo a quanto scritto dal Santo Padre Francesco, nella sua Enciclica *Evangelii Gaudium* al n. 103: «la Chiesa riconosce l'indispensabile apporto della donna nella società, con una sensibilità, un'intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini. Ad esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, nella maternità. Vedo con piacere come molte donne condividono responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro contributo

²⁶ CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm., *Lumen gentium*, n. 32, «AAS» 57 (1965), pp. 38-39.

²⁷ In questo senso vedi anche il postulato del famoso canonista P. LOMBARDÍA, *La mujer y la función judicial*, in *Escritos de Derecho Canónico*, III, Pamplona, Eunsa, 1974, pp. 404-405 che affermava che la esclusione delle donne nei tribunali ecclesiastici è una discriminazione.

per l'accompagnamento di persone, di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla riflessione teologica. Ma c'è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Perché 'il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo si deve garantire la presenza delle donne anche nell'ambito lavorativo' (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, 295) e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali». ²⁸

5. CONCLUSIONE

La Chiesa rispetta l'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne. Non c'è differenza tra uomo e donna, entrambi hanno la stessa dignità. Oltre alla parità dei diritti, la Chiesa, sulla base dell'antropologia cristiana, afferma il principio della diversità delle funzioni, fonte di arricchimento per la Chiesa. L'uomo e la donna contribuiscono alla missione della Chiesa con i loro diversi modi, peculiarità e individualità. Questo di dato di fatto antropologico naturale non può venir modificato da nessuna legislazione, tanto meno dal legislatore ecclesiastico.

Il cristianesimo e l'ordinamento giuridico ecclesiastico hanno così, grazie ad una più profonda conoscenza della Sacra Scrittura, riconosciuto pienamente la piena dignità delle donne nella società e nella Chiesa e la loro uguaglianza con gli uomini. L'ordinamento giuridico postula la pari dignità dell'uomo e della donna e allo stesso tempo sa che le donne, per realizzare la verità del loro essere, non devono imitare gli uomini, ma con il loro genio femminile dare il loro fattivo contributo. La differenza tra uomo e donna va intesa come integrazione e arricchimento.

I laici, quindi sia gli uomini che le donne, hanno gli stessi diritti nella Chiesa. Questi medesimi diritti trovano il loro fondamento nel Sacramento del Battesimo e nel sacerdozio comune. Per volontà di Cristo esiste nella Chiesa cattolica una diversità di funzione, fondata sul sacerdozio ministeriale, finalizzato alla cura delle anime, in persona di Cristo *capo*, mentre i laici esercitano il loro sacerdozio comune come *Cristo corpo*. In senso lato entrambi si prendono cura delle anime, seppur con modalità diverse.

Le affermazioni di Papa Francesco, che da un lato rammentano il pericolo di clericalizzare i laici rendendoli *preti a metà strada*, sostenendo anche di *allontanare i diaconi dall'altare*, dall'altra, ribadendo che il posto della donna nella Chiesa, con la loro partecipazione attiva nei Consigli o nei posti di governo potrebbero sembrare a prima vista una contraddizione. ²⁹ Ma

²⁸ FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013, n. 103, «AAS» 105 (2013), p. 1063.

²⁹ Cfr. FRANCESCO, *Ai partecipanti alla prima Assemblea plenaria al Dicastero per i Laici, la Fa-*

non è così. Si deve comprendere rettamente, cioè che alle donne è aperta la possibilità di assumere nella Chiesa tutti gli uffici che non hanno come presupposto il sacramento dell'ordine. In questo senso Papa Francesco lo esplicita nell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Querida Amazonia*, nel numero 103: «In una Chiesa sinodale le donne, che di fatto svolgono un ruolo centrale nelle comunità amazzoniche, dovrebbero poter accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che non richiedano l'Ordine sacro e permettano di esprimere meglio il posto loro proprio». ³⁰

Pare che il tema del diaconato per le donne non è il modo giusto per progredire nell'approfondimento del tema dell'uguaglianza nella Chiesa. Si tratta, invece di far risaltare la dignità delle donne e le sue diversità nel compito comune che hanno con gli uomini e di rimuovere tutte le discriminazioni nella famiglia, nella società e nella Chiesa. In questo senso, il problema del governo nella Chiesa è la differenza della *potestas sacra* e la sua relazione con la potestà giuridica. Non tutti gli uffici ecclesiastici richiedono necessariamente un ministro sacro, ma soltanto quelli che hanno come presupposto teologico la cura delle anime *in persona di Cristo capo*. Tutti gli altri possono e devono essere aperti ai laici.

La Chiesa, riconoscendo la fruttuosità di questa interazione, sta progredendo nella sempre maggior comprensione del problema e si fa propositiva nei campi dell'evangelizzazione, dell'educazione a tutti i livelli, nei tribunali ecclesiastici, nelle parrocchie etc., senza tuttavia scordare che la maggioranza del Popolo di Dio si muove nel mondo ed è chiamata a santificare tutte le attività della vita quotidiana familiare, di relazione e lavorativa per ricapitolarle in Cristo.

In questo senso si potrebbe concludere con parole di San Josemaría nell'o-

miglia e la Vita, (16 novembre 2019) in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191116_laici-famiglia-vita.html (consultato 11 agosto 2020).

³⁰ Cfr. anche i nn. 99 e 100 dell'Esort. ap. post-sinodale *Querida Amazonia* dove il Papa ricorda: «In Amazzonia ci sono comunità che si sono sostenute e hanno trasmesso la fede per lungo tempo senza che alcun sacerdote passasse da quelle parti, anche per decenni. Questo è stato possibile grazie alla presenza di donne forti e generose: donne che hanno battezzato, catechizzato, insegnato a pregare, sono state missionarie, certamente chiamate e spinte dallo Spirito Santo. Per secoli le donne hanno tenuto in piedi la Chiesa in quei luoghi con ammirevole dedizione e fede ardente. Loro stesse, nel Sinodo, hanno commosso tutti noi con la loro testimonianza (...) Questo ci invita ad allargare la visione per evitare di ridurre la nostra comprensione della Chiesa a strutture funzionali. Tale riduzionismo ci porterebbe a pensare che si accorderebbe alle donne uno status e una partecipazione maggiore nella Chiesa solo se si desse loro accesso all'Ordine sacro. Ma in realtà questa visione limiterebbe le prospettive, ci orienterebbe a clericalizzare le donne, diminuirebbe il grande valore di quanto esse hanno già dato e sottilmente provocherebbe un impoverimento del loro indispensabile contributo».

melia pronunciata nel Campus dell'Università di Navarra, l'8 ottobre 1967 che sono quanto mai attuali: «Dovete invece comprendere adesso – con una luce tutta nuova – che Dio vi chiama per servirlo “nei” compiti e “attraverso” i compiti civili, materiali, temporali della vita umana: in un laboratorio, nella sala operatoria di un ospedale, in caserma, dalla cattedra di un'università, in fabbrica, in officina, nel focolare domestica e in tutto lo sconfinato panorama del lavoro». ³¹

BIBLIOGRAFIA

- BAÑARES, J. I., *La consideración de la mujer en el ordenamiento canónico*, «Ius Canonicum» 26/51 (1986), pp. 242-265.
- BLANCO, M., *La mujer en el ordenamiento canónico*, «Revista general de de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado» 20 (2009), pp. 1-17.
- CASTILLA Y CORTÁZAR, B., *Consideraciones sobre la antropología “varón-mujer” en las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá*, «Romana Estudios» 1985-1996, Roma, p. 365-382.
- CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm., *Lumen gentium*, 21 novembre 1964, «AAS» 57 (1965), pp. 5-67.
- CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, (7 dicembre 1965), «AAS» 58 (1966), pp. 1025-1120.
- CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apostolicam Actuositatem*, (18 novembre 1965), «AAS» 58 (1966), p. 837-864.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF), *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla collaborazione di uomini e donne nella Chiesa e nel mondo* (31 maggio 2004), «AAS» 96 (2004), pp. 671-687.
- DE GROOT, J., *La mujer en la economía divina*, «Romana» 39 (2004), pp. 274-289.
- FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii Gaudium*, (24 novembre 2013), «AAS» 105 (2013), pp. 1019-1137.
- FRANCESCO, Esort.ap., *Amoris laetitia*, (19. marzo 2016), «AAS» 108 (2016), pp. 311-446.
- FRANCESCO, Esort. ap. post-sinodale *Querida Amazonia* (2 febbraio 2020), in http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
- FRANCESCO, *Discorso all'Unione Internazionale Superiori Generali (UISG)*, 12 maggio 2016, in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160512_uisg.html (consultato 3.8.2020).
- FRANCESCO, *Ai partecipanti alla prima Assemblea plenaria al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, (16 novembre 2019) in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191116_laici-famiglia-vita.html (consultato 11 agosto 2020).
- GAS, M. Voce: *Mujer, J.* in *Diccionario General de Derecho Canónico*, v, a cura di J. Ota-duy, A. Viana, J. Sedano, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 496-501.

³¹ SAN JOSEMARÍA, *Colloqui con Monsignor Escrivá*, Milano, Edizioni Ares, 2002⁶, n. 114.

- HERVADA, J., *Diez postulados sobre la igualdad jurídica entre el varón y la mujer*, «Persona y Derecho» 11 (1984), p. 345-359.
- LOMBARDÍA, P. *Escritos de Derecho Canónico*, III, Pamplona, Eunsa, 1974.
- SAN GIOVANNI PAOLO II *Catechesi sull'amore umano* (1979-1984) in *Insegnamenti* II (1979) – VII (1984).
- SAN GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Familiaris consortio* (22 novembre 1981), «AAS» 74 (1982), pp. 81-191.
- SAN GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Christifideles laici* (3 dicembre 1988), n. 51, «AAS» 81 (1989), pp. 393-521.
- SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Mulieris dignitatem* (15 agosto 1988), «AAS» 80 (1988), pp. 1653-1729.
- SAN GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie* (2 febbraio 1994), «AAS» 86 (1994), pp. 868-925.
- SAN GIOVANNI PAOLO II, Epist. ap., *De Sacerdotali ordinatione viris tantum reservanda*. (22 maggio 1994), n. 4, «AAS» 86 (1994), p. 548.
- SAN GIOVANNI PAOLO II *Lettera alle donne* (29 giugno 1995), «AAS» 87 (1995), pp. 803-812.
- SAN JOSEMARÍA, *Colloqui con Monsignor Escrivá*, Edizioni Ares, Milano 2002⁶.
- SINODO DEI VESCOVI, *Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco* (26 ottobre 2019), nn. 99-103, in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_it.html (consultato 5.8.2020).
- ZUANAZZI, I., “*Sinite eam*”. *La valorizzazione della donna nel diritto della Chiesa*, «Il Diritto Ecclesiastico» 119 (2008), pp. 561-608.
- VILADRICH, P.-J., *Agonía del matrimonio legal. Una introducción a los elementos conceptuales básicos del matrimonio*, Pamplona, Eunsa, 1984.